

**La promozione dell'inclusione scolastica degli alunni
con disabilità**

(Decreto Legislativo n. 66/2017)

Aula Magna Liceo Classico Galileo

24 gennaio 2018

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la **promozione dell'inclusione scolastica** degli **studenti con disabilità**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Firmato: Gentiloni/Fedeli

Legge 13 luglio 2015, n. 107

- La parola INCLUSIONE:
 - Art. 1, co. 7, lett. l);
 - Art. 1, co. 181, lett. c).

Comma 7, lett. l)

- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; **potenziamento dell'inclusione scolastica** e del diritto allo studio degli alunni con **bisogni educativi speciali** attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

Comma 181, lett. c)

- I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** di cui all'articolo 20 della **legge 15 marzo 1997, n. 59**, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
- c) promozione dell'inclusione scolastica degli **studenti con disabilità** e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

Ruolo del personale docente

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale **docente di sostegno** al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;



Continuità

- 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la **continuità del diritto allo studio** degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di **fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione**;



Livelli essenziali

- 3) l'individuazione dei **livelli essenziali** delle **prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali**, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;



Autovalutazione e valutazione

- 4) la previsione di **indicatori** per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;



Modalità e criteri di certificazione

- 5) la **revisione** delle **modalità e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e della **legge 8 ottobre 2010, n. 170**, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

Organismi

- 6) la revisione e la razionalizzazione degli **organismi** operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;



Obbligo di formazione



- 7) la previsione dell'**obbligo di formazione iniziale e in servizio** per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogicodidattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

Personale ATA

- 8) la previsione dell'**obbligo di formazione** in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'**assistenza di base** e sugli **aspetti organizzativi ed educativo-relazionali** relativi al processo di integrazione scolastica;



Istruzione domiciliare

- 9) la previsione della garanzia dell'**istruzione domiciliare** per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



Il processo: la partecipazione

- Il Parlamento per il tramite delle apposite Commissioni parlamentari
- Il Governo:
 - Ministero della salute;
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero delle finanze
- Ufficio di diretta collaborazione dei Ministri: Ufficio del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il processo: le conferenze

- La Conferenza Stato – Regioni

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali

Il processo: le conferenze

- Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali

Il processo

- Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18);
- Le Associazioni dei disabili e dei familiari;
- Le Associazioni professionali (psicologi, pedagogisti clinici, etc.);
- I sindacati

Osservatorio: L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della **Convenzione ONU sulla disabilità**, rientra nell'ambito del c.d. "**meccanismo di coordinamento**" che gli Stati parti hanno l'obbligo di designare al fine di promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione ai sensi dell'art. 33, par. 1

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la **promozione dell'inclusione scolastica** degli **studenti con disabilità**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Su proposta del MIUR, di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con Ministro dell'economia e delle finanze

6 capi e 20 articoli

- Capo I - Principi generali (2 articoli);
- Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica (2 articoli);
- Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica (1 articolo);
- Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione (6 articoli);
- Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (1 articolo);
- Capo VI - Ulteriori disposizioni (8 articoli);

Articolo 1 – Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Enunciazione di principi

1. L'inclusione è una garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il diritto al successo formativo di tutti;
2. L'inclusione è realizzata in sinergia (non solo la scuola);
3. L'inclusione è un impegno di tutte le componenti della comunità scolastica

INCLUSIONE = UNA GARANZIA PER TUTTE CIASCUNO

Per Tutti

Riconoscimento
dei diversi
bisogni
educativi;

Strategie
educative e
didattiche

Riconoscimento
delle
inclinazioni e
potenzialità di
ciascuno

Non
solo
scuola

Famiglie;

Enti;

Associazioni;

Etc.

Tutta la
scuola

Bambine e
bambini, alunne
e alunni,
studentesse e
studenti;

Docenti
curricolari e di
sostegno;

Personale ATA;

Dirigente

INCLUSIONE = UNA GARANZIA PER TUTTIE CIASCUNO

La partecipazione come valore

- L'inclusione si realizza attraverso la partecipazione:
 - della famiglia;
 - delle associazioni


INCLUSIONE = UNA GARANZIA PER TUTTE CIASCUNO

*Non c'è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali.*



(Don Milani)

**INCLUSIONE = UNA GARANZIA PER
TUTTE CIASCUNO**



L'inclusione riguarda TUTTI

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai **differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso **strategie educative e didattiche** finalizzate allo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno** nel rispetto del diritto all'**autodeterminazione** e all'**accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

DUE TERMINI CHE MERITANO ATTENZIONE

- **AUTODETERMINAZIONE**

- La possibilità di scelta.

- **ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE**

- La convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n°19 del 2009, definisce (art.2) l'accomodamento ragionevole come un insieme “delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano **esclusivamente** (...) con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104



Articolo 2 - Ambito di applicazione




Articolo 2 - Ambito di applicazione

- Introduce il nuovo Piano educativo individualizzato e il Progetto individuale
- Ma si vede dopo

Art. 3 - Prestazioni e competenze

- Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le **prestazioni** per l'inclusione scolastica



LEP

- Cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni?
- La **Costituzione**, articolo 117, co. 2, lettera m): Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che **devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**.

AVOCAZIONE



Lo STATO provvede, per il tramite dell'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA ⁽⁴⁾

- a) all'assegnazione nella scuola statale dei **docenti per il sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione;
- b) alla **definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale (vincolo di spesa);



Lo STATO provvede, per il tramite dell'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

- c) all'assegnazione, nell'ambito del **personale ATA**, dei **collaboratori scolastici** nella scuola statale anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale, tenendo conto del **GENERE** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
- d) **all'assegnazione alle istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione di un **contributo economico**, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.



Per applicare b) e c)

- **Entro 180 giorni**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata;
- Modificazioni al Regolamento (DPR n. 119/2009) al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA

Il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola.

Gli ENTI LOCALI provvedono

- a) gli **interventi necessari** per garantire l'**assistenza per l'autonomia** e per la **comunicazione personale**, inclusa l'**assegnazione del personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici;
- b) i **servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica**, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Gli ENTI LOCALI provvedono

- a) gli **interventi necessari** per garantire l'**assistenza per l'autonomia** e per la **comunicazione personale**, inclusa l'**assegnazione del personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici;
- b) i **servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica**, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Gli ENTI LOCALI provvedono

- c) l'**accessibilità** e la **fruibilità** degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei **sussidi didattici** e degli **strumenti tecnologici e digitali** necessari per l'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica e' parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (DPR 80/2013);
- INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento deve rifarsi a 6 criteri vincolati dal decreto

Criteri

1. Piano triennale dell'offerta formativa;
2. Personalizzazione, individualizzazione e differenziazione;
3. Coinvolgimento;
4. Valorizzazione delle competenze professionali del personale (attività formative);
5. Strumenti e criteri condivisi per la valutazione (differenti modalità di comunicazione);
6. Accessibilità e di fruibilità delle risorse.

Criteri

- a) livello di inclusività del **Piano triennale dell'offerta formativa** come concretizzato nel **Piano per l'inclusione scolastica**; (gestionale ed organizzativo)
- b) realizzazione di percorsi per la **personalizzazione, individualizzazione e differenziazione** dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; (educativo e didattico)
- c) livello di **coinvolgimento** dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla **valorizzazione delle competenze professionali del personale** della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di **strumenti e criteri condivisi** per la **valutazione dei risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di **accessibilità e di fruibilità delle risorse**, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- Il decreto legislativo è un atto a forza di legge;
- Articolo 5 si intitola : «*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104*»
- Prima difficoltà: non creare effetti di interruzione del servizio;
- Seconda difficoltà: rispetto dei vincoli finanziari.

Articolo 5

- La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro **non oltre 30 giorni** dalla data di presentazione

**Richiama l'obbligo già definito nel
DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 Art. 2**

“Modalità e criteri”, comma 2

*“2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque **non oltre trenta giorni** dalla ricezione della richiesta (...)”*

Articolo 5 modifica

- Commissione medico legale;
- Documentazione per l'inclusione

Fasi individuate

- Accertamento di disabilità (certificazione di handicap);
- redazione del Profilo di funzionamento

Art. 5 del D. lgs. n. 66/2017 – modifiche all'art. 4 della legge 104/1992 - **PRIMA**

- **Composizione commissione per l'accertamento dell'handicap:**
- **1 medico specialista in medicina legale** (con funzioni di presidenza);
- **2 medici** di cui uno specialista di medicina del lavoro;
- **1 operatore sociale** (legge 104/1992, art. 4)
- **1 esperto** dei casi da esaminare (legge 104/1992, art. 4);
- **1 sanitario** in rappresentanza di: Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili; Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti; Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (legge 295/1990, art. 1);
- **1 medico dell'INPS** (legge 102/1990, art. 20 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”)

Art. 5 del D. lgs. n. 66/2017 – modifiche all'art. 4 della legge 104/1992 - **ORA**

- **Composizione commissione per l'accertamento dell'handicap:**
- **1 medico specialista in medicina legale** (con funzioni di presidenza);
- **2 medici di cui uno specialista di medicina del lavoro;**
- **1 operatore sociale** (legge 104/1992, art. 4)
- **1 esperto** dei casi da esaminare (legge 104/1992, art. 4);
- **1 sanitario** in rappresentanza di: Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili; Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti; Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti
- **1 medico dell'INPS** (legge 104/1992, art. 4, comma 1, lettera c) in materia di invalidità civile”)

da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto.

in

Il profilo di funzionamento

- **Sostituisce** la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (Intesa in conferenza unificata 2008, la diagnosi funzionale includeva il profilo dinamico funzionale);
- È **redatto** un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- e' redatto dall'**unità di valutazione multidisciplinare**, composta da
 - a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
 - b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
 - c) un terapeuta della riabilitazione;
 - d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Commissione **medico-legale** diversa dall'**unità multidisciplinare**

Art. 5, co. 5

- Il Profilo di funzionamento:
 - a) è il documento **propedeutico** e necessario alla predisposizione del **Progetto Individuale** e del **PEI**;
 - b) **definisce** anche le **competenze professionali** e la **tipologia delle misure di sostegno** e delle **risorse strutturali** necessarie per l'inclusione scolastica;
 - c) è redatto con la **collaborazione** dei **genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un **rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
 - d) è **aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Con decreto del Ministro della salute (entro 180 giorni):

- criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS

Oltre al resto: Principio di equità

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Descrive e/o modifica:

Il Progetto individuale
(art. 6)

Piano educativo
individualizzato (art. 7)

Piano per l'inclusione
(art. 8)

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Descrive e/o modifica:

Il Progetto individuale
(art. 6)

Piano educativo
individualizzato (art. 7)

Piano per l'inclusione
(art. 8)

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Descrive e/o modifica:

Gruppi per l'inclusione
e scuole polo (art. 9)

Richiesta e
assegnazione delle
risorse per il sostegno
didattico (art. 10)

Sezioni per il sostegno
didattico (art. 11)

Art. 6 – Progetto individuale

- Previsto dalla **legge 328/2000**, «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*», art. 14;
- Redatto dal competente **ente locale** su richiesta dell'interessato;
- Nel Piano Individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche

Progetto individuale comprende:

Profilo di
funzionamento

le prestazioni di cura e
di riabilitazione a
carico del Servizio
sanitario nazionale

le misure economiche

sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il
nucleo familiare

Piano educativo
individualizzato a cura
delle istituzioni
scolastiche

i servizi alla persona a
cui provvede il
comune in forma
diretta o accreditata

Art. 7 – Piano educativo individualizzato

- È **elaborato e approvato** dai docenti contitolari o dal consiglio di classe;
- È redatto con la partecipazione dei **genitori**, delle **figure professionali specifiche interne ed esterne** all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la persona con disabilità nonché con il supporto dell'**unità di valutazione multidisciplinare**;
- **Non quantifica più le ore di sostegno.**

Art. 8 Piano per l'inclusione

- Elevato a norma di legge: ad oggi era citato in direttive e circolari;
- Triennale e parte integrante del PTOF;
- Definisce le pratiche gestionali ed organizzative della scuola da mettere in atto per l'inclusione scolastica.

ART. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

AMBITO TERRITORIALE

Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT)



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)



ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Modifica art. 15 della legge 104/1992

GLIR - Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

- Presieduto dal Direttore Generale dell'USR;
- **COMPOSTO DA:** partecipazione **paritetica** dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità;
- **FINALITÀ:**
 - consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli **accordi di programma**;
 - supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (**GIT**);
 - supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei **Piani di formazione**

GLI - Gruppo di lavoro per l'inclusione

- Presieduto dal Dirigente scolastico;
- **COMPOSTO DA:** composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale;
- **FINALITÀ:**
 - supportare il **collegio dei docenti** nella definizione e realizzazione del **Piano per l'inclusione**;
 - Supportare i **docenti contitolari e i consigli di classe** nell'attuazione dei **PEI**

Gruppi di studio e di lavoro (legge 104/1992);
Gruppi di Lavoro per l'Inclusione la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 a seguito della direttiva 2012)

OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA

GIT - Gruppo per l'inclusione territoriale

- Presieduto da un Dirigente Tecnico o scolastico che ne fa parte e istituito con decreto del DG;
- **COMPOSTO DA:** un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
- **FINALITÀ:**
 - riceve dai dirigenti scolastici le proposte di **quantificazione delle risorse di sostegno didattico**, le verifica e formula la relativa proposta all'USR;

OGNI AMBITO TERRITORIALE
(art. 1, co. 66, l. 107/2015)

NOVITÀ

GIT - Gruppo per l'inclusione territoriale

- Il GIT ha una composizione variabile per altre finalità
- **INTEGRATO DA:**
 - dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione;
 - dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali
- **ALTRE FINALITÀ:**
 - ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio;

OGNI AMBITO TERRITORIALE
(art. 1, co. 66, l. 107/2015)

Art. 9 – Le scuole polo

- Istituisce le «scuole polo».
- **COMPITI:**
 - Svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione

PRIMA FASE

- Il **dirigente scolastico**:
- sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI;
 - **propone al GIT la quantificazione dell'organico** relativo ai **posti di sostegno**;
 - L'organico è diviso per **ciascun grado di istruzione**, inclusa la scuola dell'infanzia;

SECONDA FASE


- Il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, in qualità di organo tecnico:
 - sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici;
 - **sentiti** i singoli DS in relazione alla persona con disabilità certificata,
 - **verifica la quantificazione** delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola;
 - formula una **proposta** all'Ufficio Scolastico Regionale;

TERZA FASE


- L'**Ufficio Scolastico Regionale (USR)**:
- **assegna le risorse** nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno

ART. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il **dirigente scolastico**, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, **propone al GIT** la **quantificazione dell'organico** relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia



Il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, formula una proposta all'Ufficio scolastico regionale, sulla base della documentazione e sentiti i DDSS



L'**Ufficio Scolastico Regionale**, assegna le risorse nell'ambito dell'organico di sostegno

Art. 18, co. 4 - Anagrafe studenti disabili

- *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie **modificazioni**, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al **regolamento** adottato con decreto del **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162**. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.**»*

Art. 11 - Sezioni per il sostegno didattico

- «1. **Nell'ambito dei ruoli** di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le **sezioni dei docenti per il sostegno didattico**.»
- Importantissimo articolo che tutela la possibilità di passaggio dalla docenza curricolare a quella di sostegno e viceversa;
- Fattore qualificante della professionalità docente.

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- Scuola dell'infanzia e scuola primaria:
 - Il corso è denominato: **corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica**;
 - Annuale;
 - Prevede l'acquisizione di **60 crediti formativi universitari**, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
 - Organizzato presso **università autorizzate** che effettuano **prova preselettiva**;
 - è **programmato a livello nazionale** sulla base del fabbisogno stimato.

Chi può accedere al corso?


- Coloro che sono in possesso di **laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria**;
- Devono aver conseguito ulteriori **60 crediti formativi** universitari relativi alle didattiche dell'inclusione **oltre** a quelli già previsti nel corso di laurea.

Per avere l'abilitazione
sul sostegno si deve
acquisire **120 CFU**

Capo VI –ulteriori disposizioni

- Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola;
- Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico;
- Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica;
- Art. 16 - Istruzione domiciliare;
- Art. 17 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano;
- Art. 18 - Abrogazioni e coordinamenti

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola



Art. 13 - Formazione in servizio del personale su due livelli

1

Piano nazionale di formazione
(legge 107/2015, art. 1, co. 165)

sono **garantite** le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto

2

Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa

attività rivolte ai docenti anche in relazione alle **scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive** e coerenti con i **piani degli studi individualizzati**

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola

- **PERSONALE ATA**
 - personale amministrativo
 - personale tecnico
 - personale ausiliario
- **FINALITÀ:** sviluppare, in **coerenza** con i **profili professionali**, le competenze sugli **aspetti organizzativi, educativo-relazionali** e sull'**assistenza di base**, in relazione all'inclusione scolastica
- Azioni previste nel Piano Nazionale di Formazione e nel Piano di Formazione dell'istituto;
- Il personale è tenuto a partecipare.

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola

- **DIRIGENTI SCOLASTICI**
- Il MIUR definisce le modalità della formazione in INGRESSO e IN SERVIZIO per i DS
- **CONTENUTI:** aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

LA **CONTINUITÀ** EDUCATIVA E DIDATTICA

È
GARANTITA

personale
della scuola

Piano per
l'inclusione

Piano
Educativo
Individualizzato
(PEI)

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

- Il **Dirigente scolastico** propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico (purché in possesso della specializzazione)
- **FINALITÀ:**
 - valorizzare le competenze professionali;
 - garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

- Il **Dirigente scolastico** può proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.
- **A QUALI CONDIZIONI?**
 - **Non prima** dell'avvio dell'anno scolastico;
 - Valutato, da parte del DS, dell'interesse della persona disabile;
 - Valutata **l'eventuale** richiesta della famiglia;
 - Ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato;
 - Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1, co. 131

Legge 107/2015, art. 1, co. 131

- *«A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di **posti vacanti e disponibili**, **non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi**, anche non continuativi»*

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

- Il **Dirigente scolastico** può proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.
- **A QUALI CONDIZIONI?**
 - **Non prima** dell'avvio dell'anno scolastico;
 - Valutato, da parte del DS, dell'interesse della persona disabile;
 - Valutata **l'eventuale** richiesta della famiglia;
 - Ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato;
 - Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1, co. 131

Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

- Istituito presso il MIUR (Decreto 686/2017)
- Si raccorda con [l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità](#);
- **DA CHI è COMPOSTO?**
 - Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica;
 - Studenti;
 - Soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche

Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

- **QUALI COMPITI?**

- a) **analisi e studio** delle tematiche relative all'inclusione scolastica in tema di disabilità a livello nazionale e internazionale;
- b) **monitoraggio** delle azioni per l'inclusione scolastica;
- c) **proposte di accordi interistituzionali** per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- d) proposte di **sperimentazione** in materia di **innovazione metodologico-didattica e disciplinare**;
- e) **pareri e proposte** sugli **atti normativi** inerenti l'inclusione scolastica.

Elevato a norma di legge

Art. 16 – Istruzione domiciliare

- Nella 104/1992, art. 12, co. 9 prevedeva già la possibilità di istituire classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale negli ospedali, nelle case di cura e di degenza (**SCUOLA IN OSPEDALE**).
- È introdotta la possibilità di effettuare istruzione domiciliare
- **PER CHI?**
 - Assenti per un periodo anche non continuativo di almeno 30 gg

Sono abrogate

- 1 gennaio 2019
 - DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di portatori di handicap”;
 - Abrogato Regolamento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n.185

Altri decreti legislativi

- **D. lgs. n. 62/2017 (Valutazione):**
 - Alle alunne e alunni che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo utile per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (art. 11, co. 8)
- **D. lgs. n. 63/2017 (Diritto allo Studio):**
 - a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici (art. 7);
- **D. lgs. n. 64/2017 (Scuole all'estero):**
 - Prevede nel contingente dei docenti per l'estero anche i docenti di sostegno (art. 18);